



STATUTO DELLA

“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARCIRAGAZZI TARANTO”

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1) Definizione

La "Associazione di promozione sociale Arciragazzi Taranto", in forma abbreviata "Arciragazzi Taranto", è un'associazione educativa, laica, senza fini di lucro, che si avvale in modo determinante e prevalente dell'impegno personale e volontario dei propri aderenti per fini di solidarietà sociale.



La "Arciragazzi Taranto" agisce in forma autonoma e coopera sul piano locale, nazionale e mondiale, con altri circoli, associazioni, gruppi ed istituzioni che condividono le finalità culturali, educative dell'Associazione o che concordano sui singoli programmi.

La "Arciragazzi Taranto", condividendone le finalità, aderisce all'Associazione Nazionale Arciragazzi, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Potrà esprimere l'adesione ad altre associazioni, se necessario per raggiungere i propri scopi.

Art. 2) L'Associazione non ha fini di lucro

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. L'Associazione assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 3) Finalità ed attività

- 
- 
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
 - nominare i membri del Collegio dei Sindaci Revisori;
 - nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
 - approvare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
 - l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento della attività dell'Associazione;
 - deliberare sull'impiego degli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
 - discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per statuto;
 - approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento, sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11) Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi componenti lo ritengano necessario.

L'Associazione associa bambini/e, ragazzi/e, giovani ed adulti che intendono:

- vivere insieme momenti di tempo libero, gioco, attività culturale, sportiva e formativa;
- caratterizzare, secondo il principio etico della non violenza, il proprio rapporto con la natura e con gli altri;
- valorizzare le differenze nel rapporto fra individui anche di culture ed etnie diverse;
- condividere comuni percorsi formativi ed iniziative sociali e culturali, dare attuazione alla Convenzione ONU dei Diritti dell'Uomo, affermare e concretamente dare attuazione ai Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo la Convenzione Onu del 20.11.1989 ed il Piano Nazionale Infanzia (L. 285/97);
- praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi e adulti e di pieno esercizio della democrazia;
- migliorare l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
- contribuire allo sviluppo armonico della nostra società;
- favorire relazioni internazionali di cooperazione e solidarietà;
- garantire le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione, attraverso proposte di tempo libero, gioco, conoscenza, formazione ed espressione creativa, opera affinché i bambini/e, i ragazzi/e, i giovani e gli adulti possano:

- sviluppare globalmente la propria personalità;
- scoprire e potenziare la fiducia nelle proprie capacità;



- rafforzare la consapevolezza e la partecipazione attiva nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare creatività e autonomia individuale, con un'assunzione coerente di responsabilità nella vita privata e nell'ambito sociale;
- prevenire e affrontare forme di disagio e di disabilità;
- acquisire un'adeguata capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, mediante azioni di stimolo, promozione, formazione, studio, ricerca e aggiornamento.

L'Associazione favorisce il processo comunicativo di crescita e di relazione, lo scambio adulto - ragazzo; promuove attività culturali, educative, sportive, del tempo libero ispirate alle finalità individuate; realizza iniziative e progetti di sperimentazione educativa.


L'Associazione svolge le seguenti attività:

- gestione di centri di cultura ludica (Iudoteche) finalizzati ad offrire spazi di gioco, socializzazione ed integrazione;
- organizzazione di laboratori, intesi come momenti in cui viene stimolato l'interesse dei bambini/e, ragazzi/e, affinché siano innanzitutto produttori ed in seguito utenti di ciò che hanno progettato e realizzato;
- ideazione e realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione sociale e scolastica di bambini e ragazzi diversamente abili, a favorire l'inserimento di bambini e ragazzi a rischio di coinvolgimento in attività criminose, a favorire il recupero di ragazzi coinvolti in attività criminose, a prevenire la dispersione scolastica;
- ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi domiciliari di tipo ludico educativo, rivolti a bambini e ragazzi malati;



- ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi domiciliari di tipo ludico educativo a favore di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie disagiate;
- ideazione e realizzazione di progetti relativi ad interventi, presso strutture ospedaliere pubbliche e private, di tipo ludico educativo rivolti a bambini e ragazzi malati;
- ideazione e realizzazione di progetti a sostegno di famiglie svantaggiate;
- ideazione e realizzazione di progetti atti a garantire il diritto alla famiglia attraverso l'affido e l'adozione;
- servizi di pre e post scuola, intesi come attività ludico educative, svolte presso strutture scolastiche primarie e secondarie in orari pre e post scolastici;
- gestione di attività educative (asili nido o centri materno-infantili) rivolte a bambini/e di età compresa fra zero e tre anni;
- organizzazione ed erogazione di attività di formazione;
- collaborazioni di tipo formativo, culturale, progettuale con scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado e con istituti di formazione;
- organizzazione di centri estivi, intesi come insieme di attività ludico educative rivolte a bambini e ragazzi nel periodo estivo;
- gestione di campi scuola, campi estivi, colonie ed ostelli;
- organizzazione di attività sportive, di manifestazioni e animazioni di piazza, anche in forma itinerante;
- organizzazione di feste e veglioni, quali momenti aggregativi finalizzati al gioco di gruppo, motorio e creativo, che scandiscono i diversi momenti dell'anno;



- 
- organizzazione di gite, visite guidate e viaggi di istruzione di una o più giornate;
 - tutte quelle attività che, per il conseguimento delle finalità sociali, siano ritenute utili ed opportune dal Consiglio Direttivo.

Tutte le suddette attività sono rivolte a bambini/e, ragazzi/e, di età compresa fra zero e diciotto anni.

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e con il diritto di voto esteso a tutti nell'assemblea dei soci. Le prestazioni dei soci hanno prevalentemente carattere di gratuità; l'Associazione comunque potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titoli di studio e qualifiche professionali; dichiarazione di voler attenersi a tutte le norme del presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di adesione, entro trenta giorni lavorativi dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, l'interessato potrà presentare

ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale valida per un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 7) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, al pagamento, in casi eccezionali, di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può, in qualunque momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della quota sociale;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- aver commesso o provocato gravi disordini durante le assemblee;



- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per cui l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere entro trenta giorni; su tale ricorso decide in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10) L'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'Associazione.

All'assemblea partecipano tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle seguenti disposizioni, vincolano i soci assenti e dissenzienti.

Nessuna questione potrà essere discussa dall'assemblea se non iscritta all'ordine del giorno. L'assemblea è presiduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il presidente dell'assemblea nomina fra i soci partecipanti un segretario verbalizzante.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti; per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'assemblea, sempre che sia in regola con il versamento delle quote sociali.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L'assemblea viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno ed il luogo dell'assemblea, da esporsi nella bacheca presso la sede sociale almeno otto giorni prima.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- approvare il Bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;

La convocazione è effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta da esporsi nella bacheca presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri ed è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle direttive approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.



Art. 12) Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, come rappresentante dell'Associazione ed esecutore delle direttive del Consiglio Direttivo, nomina e/o revoca dirigenti, procuratori ad negotia, collaboratori in genere, assume e/o licenzia dipendenti, determinando le mansioni, le facoltà, la durata dei rapporti, le modalità dei compensi o degli stipendi; nomina arbitri e consente iscrizioni, cancellazioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria; assume obbligazioni di qualsiasi genere, anche per operazioni di carattere legale; acquista, vende, permuta o conferisce beni mobili ed immobili per conto dell'Associazione stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, il vice presidente lo sostituisce in ogni sua attribuzione; il solo intervento del vice presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13) Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e, pertanto, aggiorna la contabilità, i registri contabili, il registro dei soci e tutti i libri eventualmente prescritti dalla legge; per tali



incombenze, può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 14) Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Dalla nomina a sindaco revisore non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei sindaci revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità dell'Associazione e della corrispondenza della stessa al Bilancio preventivo.

Art. 15) Collegio dei Probiviri

L'assemblea nomina ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, anche esterni all'Associazione.

L'incarico di probiviro è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; infatti, sono ad esso devolute tutte le eventuali controversie tra gli associati, o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi, relative al rapporto associativo, quale ad esempio l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

L'iniziativa del Collegio dei Probiviri è intrapresa a seguito di richiesta scritta di almeno cinque associati.



Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive, salvo il ricorso in appello ad un Collegio dei Probiviri di livello superiore.
E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione, da contributi annuali ordinari e straordinari degli associati, da contributi da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere, da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati, dagli avanzi netti di gestione e dal fondo di riserva.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale ed annuale, salvo, in casi eccezionali, l'obbligo del pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di decesso, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al fondo sociale.

Art. 17) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea ordinaria.

Pertanto, entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio relativo all'esercizio precedente, mentre entro il



31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

L'Associazione, non avendo fini di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche esterni all'Associazione, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) L'Associazione provvede alla redazione di regolamenti interni che stabiliscono i modi di applicazione del presente statuto e l'organizzazione materiale e amministrativa dell'Associazione.

Art. 20) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di diritto comune.

Adolfo C. ...
Stefano ...
Alfonsina ...
Paolo ...
Antonio ...
Katrina ...
Vol. Brondi

Stefano ...
Valentina ...
Romano ...
Tiziana ...
Francesca ...
Paola ...
Luisa ...
Raquel ...

ATTO REGISTRATO
SERIE 3 AL NR. 101906
31 DIC. 2004
IMPOSTE LIQUIDATE
PER € 129,11 PER NR. 1 ANNI



Dot. [Signature]
Capo Agenzia